



PROVINCIA DI FERMO

*Regolamento per lo svolgimento
delle funzioni provinciali relative
all'attività delle autoscuole
e dei centri di istruzione*

n. 13

SOMMARIO DEL REGOLAMENTO

Titolo I -	NORME GENERALI
Art. 1 -	Fonti normative.....
Art. 2 -	Oggetto
Art. 3 -	Ambito di applicazione
Art. 4 -	Tipologie di autoscuole
Titolo II -	ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
Art. 5 -	Requisiti per aprire un'autoscuola
Art. 6 -	Trasferimento della sede
Art. 7 -	Documentazione da allegare alla D.I.A.....
Art. 8 -	Locali
Art. 9 -	Arredamento didattico
Art. 10 -	Materiale per le lezioni teoriche
Art. 11 -	Materiale per le esercitazioni e gli esami di guida
Art. 12 -	Centri di istruzione automobilistica
Art. 13 -	Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
Art. 14 -	Corsi di insegnamento
Art. 15 -	Durata e modalità dei corsi
Art. 16 -	Registri e schede
Art. 17 -	Orario di apertura
Titolo III -	INSEGNANTI E ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLE
Art. 18 -	Insegnanti e istruttori
Titolo IV -	OPERAZIONI STRAORDINARIE
Art. 19 -	Trasferimento del complesso aziendale
Art. 20 -	Modifica della compagine sociale.....
Art. 21 -	Trasformazioni societarie
Art. 22 -	Interruzione dell'attività
Art. 23 -	Cessazione dell'attività.....
	VIGILANZA - SANZIONI - DIRITTI.....
Titolo V -	
Art. 24 -	Vigilanza
Art. 25 -	Verbale ispettivo
Art. 26 -	Provvedimenti
Art. 27 -	Sospensione
Art. 28 -	Revoca
Art. 29 -	Pubblicità
Art. 30 -	Sanzioni
Art. 31 -	Contestazione e notificazione delle violazioni
Art. 32 -	Scritti difensivi
Art. 33 -	Comunicazione di avvio del procedimento.....
Art. 34 -	Diritti

Titolo VI – NORME FINALI	
Art. 35 - Rinvio Normativo	
Art. 36 - Entrata in vigore	

ALLEGATI

Allegato 1 - Registro di iscrizione allievi – pagina iniziale;	
Allegato 1.1/ Registro di iscrizione allievi - schema ;	
1.2	
Allegato 2 / Registro delle lezioni teoriche – pagina iniziali;	
2.1- Registro delle lezioni teoriche – schema;	
Allegato 3 - Scheda di ammissione agli esami teorici;	
Allegato 4 - Scheda di ammissione agli esami di guida;	
Allegato 5/ Registro degli allievi trasferiti al C.I.A. – pagina iniziale;	
5.1/5.2 Registro degli allievi trasferiti al C.I.A. – schema;	
Allegato 6 – Diritti;	
Allegato 7 - D.I.A. (domanda)	
Allegato 7.1 - D.I.A. (allegato A – Dichiarazione Conformità Locali)	
Allegato 7.2 - D.I.A. (allegato B – capacità finanziaria)	
Allegato 7.3 - D.I.A. (allegato C variazioni)	
Allegato 7.4 - D.I.A. (allegato D – accettazione incarico insegnante e/o istruttore)	

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1

Fonti normative

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada”, del Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 “Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole” e successive modificazioni ed integrazioni e della L. 40/07, le funzioni relative all’attività ed alla vigilanza amministrativa delle imprese esercenti l’attività di autoscuola sono attribuite alla Provincia.
2. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 la competenza in materia di vigilanza tecnica, di espletamento degli esami per il conseguimento dell’idoneità per l’esercizio dell’attività di insegnante e di istruttore di autoscuola e di riconoscimento dei centri di istruzione per i conducenti di veicoli a motore spetta alla Provincia.
3. La materia del settore è disciplinata, oltre che dalle norme sopra indicate, anche dalla Legge 8 agosto 1991, n. 264 “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”, dalla Legge 4 gennaio 1994, n. 11 “Adeguamento della disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi” e dal presente Regolamento.
4. E’ applicabile, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, l’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l’attività delle autoscuole soggette al controllo provinciale, ai sensi dell’art. 123 D.Lgs 30.04.1992 n.285, “Nuovo Codice della Strada” (C.d.S.) e dei Centri di istruzione.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. La disciplina del presente Regolamento si applica alle scuole per l’educazione stradale, l’istruzione, la formazione e l’addestramento dei conducenti di veicoli a motore che, pertanto, sono denominate “Autoscuole”oltrechè ai Centri di istruzione.
2. Le autoscuole, oltre ad esercitare l’attività di cui al comma 1, potranno svolgere attività di educazione stradale per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, anche presso le sedi scolastiche.
3. Le autoscuole devono altresì effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti in attuazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4. Le autoscuole possono svolgere, oltre all’attività di insegnamento alla guida, anche tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell’idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni, nonché tutte le pratiche relative alle patenti di guida ed, in particolare, il rilascio, l’aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, ai sensi del D.Lgs. 15/01/2002, n. 9 “Disposizioni integrative e correttive del Nuovo

Codice della Strada, a norma dell'art. 1, comma 1 della L. 22/03/2001, n. 85". Nello svolgimento di detta attività si applicano le disposizioni di cui al "Regolamento provinciale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 4 gennaio 1994, n. 11, l'attività indicata al n. 1 della tabella 3) allegata alla Legge 1 dicembre 1986, n. 870, "Esami per i conducenti di veicoli a motore" è di esclusiva competenza delle autoscuole.

6. Le autoscuole, infine, se autorizzate dall'autorità competente, possono organizzare corsi di aggiornamento, con rilascio di relativo attestato di frequenza, che consentano di riacquistare i punti per le patenti di guida.

Art. 4

Tipologie di autoscuole

1. Le autoscuole si distinguono ai sensi dell'art. 335 comma 10 del Regolamento di esecuzione del C.d.S in due tipi:

- a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore autorizzate per la preparazione di candidati per:
 - a.1. il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
 - a.2. il conseguimento della patente di guida delle categorie A1, A, B, C, D, E e delle patenti speciali delle categorie A1, A, B, C e D;
 - a.3. gli esami di revisione delle patenti di cui al punto a.2;
 - a.4. il conseguimento dei Certificati di Abilitazione Professionale (CAP);
 - a.5. il conseguimento dell'abilitazione quale insegnante di teoria e/o istruttore di guida.
- b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore autorizzate per la preparazione di candidati per:
 - b.1. il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
 - b.2. il conseguimento della patente di guida della categoria A1, A e B e delle patenti speciali corrispondenti;
 - b.3. gli esami di revisione delle patenti di cui al punto b.2.

TITOLO II –ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 5

Requisiti per aprire un'autoscuola

1. Il titolare dell'autoscuola deve avere la proprietà e la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell'Amministrazione Provinciale.

2. I requisiti per poter gestire un'autoscuola, ai sensi dell'art. 123 del C.d.S. e del D.M. 317/95, sono:

- a) avere compiuto ventuno anni;
- b) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;
- c) essere in possesso di attestato di qualifica professionale quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale;
- d) non essere delinquenti abituali, ai sensi degli artt. 102 e 103 del Codice Penale;
- e) non essere delinquenti professionali, ai sensi dell'art. 105 del Codice Penale;
- f) non essere delinquenti per tendenza, ai sensi dell'art. 108 del Codice Penale;
- g) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1 del C.d.S;
- h) non essere stati interdetti o inabilitati;

- i) non avere cause di divieto o di decadenza previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 “Disposizioni contro la mafia” e successive modificazioni ed integrazioni.
- l) -essere in possesso di adeguata capacità finanziaria, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 317/95;

La capacità finanziaria può essere comprovata da uno dei seguenti documenti:

- a) certificato attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore a €51.645,69;
- b) attestazione di affidamento, secondo lo schema di cui all’Allegato 1, relativa ad un importo di €25.822,84 rilasciata, nelle varie forme tecniche, da aziende o istituti di credito oppure da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a €2.582.284,50.

2.1 Qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 3 lett. d), e), f), g), h) i), ed l) si procederà ai sensi del successivo art. 30 del presente regolamento.

2.2 Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di autoscuole, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare, ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell’idoneità tecnica.

3. Qualora l’attività sia intestata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante

4. I responsabili delle autoscuole sono tenuti a comunicare alla Provincia qualsiasi variazione che rientri nelle seguenti fattispecie:

- a) ogni mutamento civilistico dell’impresa, in virtù del quale non permanga, in qualità di soggetto civilisticamente e professionalmente responsabile, il titolare precedente o un socio o un amministratore originari, che operavano già nell’impresa stessa, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3;
- b) trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare.

5. Nel caso di cui al comma 4 lett. b), il cessionario dovrà presentare la D.I.A. in sostituzione di quanto in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare. La Provincia provvederà a verificare i requisiti di cui al precedente comma 2. Dalla data di efficacia dell’atto di cessione il cedente non potrà più continuare ad esercitare l’attività di autoscuola.

6. L’autorizzazione (per le attività esistenti anteriormente alla data dell’entrata in vigore del D.L.gvo n. 7 del 31.01.2007) o la D.I.A. (per le attività nate posteriormente a tale data) per l’esercizio dell’autoscuola deve essere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nell’ingresso o nell’ufficio di segreteria della stessa autoscuola.

7. Chiunque eserciti l’attività di autoscuola senza essere in possesso della prescritta autorizzazione o senza aver presentato la D.I.A. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 687,75 a € 2.754,15. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’immediata chiusura dell’autoscuola e di cessazione della relativa attività, ai sensi e con le modalità dell’art. 212 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e, contestualmente, ne sarà data comunicazione all’Autorità Giudiziaria per l’eventuale applicazione dell’art. 348 del Codice Penale.

Art. 6

Trasferimento della sede

1. Il trasferimento della sede avviene previa presentazione al competente Dirigente della Provincia della D.I.A. – Dichiarazione di Inizio Attività.

2. L'accettazione della D.I.A. è subordinata alla corrispondenza dei locali a quanto previsto dal successivo art. 8.

Art. 7

Documentazione da allegare alla D.I.A.

1 La domanda per nuova apertura dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- certificato di idoneità professionale;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto in caso di società;
- copia della patente di guida;
- certificato/attestazione dimostrante l'adeguata capacità finanziaria;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per il personale dell'autoscuola;
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A..

Relativamente ai locali sia per nuova apertura che per trasferimento di sede:

- documento comprovante la proprietà o la disponibilità di locali, oppure copia autenticata in bollo del contratto di locazione registrato nei casi previsti;
- planimetria dei locali in scala 1:100, redatta da un tecnico abilitato, con le indicazioni tecniche contenute nell'art. 3 del D.M. 317/95;
- certificato igienico-sanitario dei locali rilasciato dalla locale ASL ;
- certificato di agibilità rilasciato dal Comune, indicante la destinazione d'uso dei locali o estratto catastale da cui risulti la categoria;

ovvero quanto in allegato 7.1 - A – Locali.

Relativamente al materiale didattico e per le esercitazioni pratiche:

- elenco dei veicoli, completo delle copie delle carte di circolazione e dell'assicurazione, utilizzati per le esercitazioni agli esami di guida, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.M. 317/95;
- elenco dei materiali di arredamento didattico rispondenti all'art. 4 del D.M. 317/95.

1.2 Alla domanda deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti di cui alla tabella in allegato 6 al presente regolamento.

Art. 8

Locali

1. I locali delle autoscuole e dei Centri Istruzione Automobilistica (C.I.A.) devono comprendere:

- a) un'aula di almeno mq. 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata fisicamente dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
- b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
- c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed areati.

2. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola o il C.I.A..

3. I criteri dettati dal presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 317/95, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n° 264; tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la

propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o chiusura al traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

Art. 9 **Arredamento didattico**

1. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 317/95, almeno dai seguenti elementi:

- a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
- b) una lavagna delle dimensioni minime di metri 1,10x0,80 o lavagna luminosa;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo.

Art. 10 **Materiale per le lezioni teoriche**

1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:

- a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali:
 - segnaletica verticale,
 - segnaletica orizzontale,
 - segnaletica luminosa;
 - b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione dei motoveicoli e degli autoveicoli;
 - c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
 - d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
 - e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
 - f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
 - g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
 - h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata.
- Inoltre, le autoscuole di cui all'art. 335, comma 10, punto a), del Regolamento di esecuzione del C.d.S., che non aderiscono ad un C.I.A. devono essere dotate del materiale didattico di cui ai seguenti punti:
- i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
 - l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
 - m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.

2. Qualora l'autoscuola disponga di pannelli luminosi, sistemi audiovisivi, computer, possono essere adeguatamente ridotte le tavole raffiguranti quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, fermo restando l'obbligo per quelle indicate ai punti a), c), e), i), ed il materiale didattico previsto ai punti h) e m) dello stesso comma.

3. Le autoscuole possono attrezzarsi per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi o informatici.

3.1 Nel caso in cui l'autoscuola disponga di sistemi audiovisivi o informatici l'obbligo di dotazione del materiale didattico è limitato ai punti a) c) h) i) e m) del precedente comma.

Art. 11
Materiale per le esercitazioni e gli esami di guida

1. Il materiale didattico per le esercitazioni di guida e per l'effettuazione dei relativi esami è diverso a seconda che l'autoscuola sia del tipo A o del tipo B, così come definiti dall'art. 3 comma 1 del presente regolamento. Le autoscuole di tipo A devono essere dotate di:

- a) motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cm che raggiunge una velocità di almeno 100 Km/h;
- b) veicolo a motore della categoria B a quattro ruote, che deve poter raggiungere la velocità di almeno 100 km/h;
- c) veicolo a motore della categoria C con una massa massima autorizzata di almeno 10.000 kg ed una lunghezza di almeno 7 metri che raggiunge la velocità di 80 km/h;
- d) veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 Km/h;
- e) autoarticolato con massa massima autorizzata di almeno 18.000 Kg ed una lunghezza di almeno 12 metri che raggiunga la velocità di almeno 80 Km/h, o complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui massa massima autorizzata è di almeno 18.000 Kg e la lunghezza di almeno 12 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 Km/h o un autobus di cui al punto d) con un rimorchio di almeno 4 metri.

2. Le autoscuole di tipo B devono essere munite dei veicoli previsti ai punti a) e b) del comma precedente.

3. Tutti i veicoli devono essere muniti di cambio di velocità manuale e, escluso quello di cui al punto a) del comma 1 del presente articolo, di doppio comando almeno per la frizione ed il freno. Tale installazione deve risultare dalla carta di circolazione. I veicoli indicati nel comma 1, lettere c) ed e) escluso l'autobus, oltre che ad uso esclusivo di autoscuola sono considerati ad uso speciale in base all'art. 54, lettera g), del C.d.S. in quanto attrezzati conformemente alle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3.1 I veicoli indicati nel comma 1 ai punti a) e b) possono essere utilizzati per uso privato a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà e purché su quelli di cui al punto b) i doppi comandi vengano resi inoperanti.

4. Tutti i veicoli devono essere immatricolati a nome del titolare dell'autoscuola, dell'ente, della società o del consorzio che ha costituito il C.I.A. e possono essere utilizzati presso autoscuole diverse facenti capo ad un unico titolare o ente o società purché venga rispettato il numero minimo previsto dalle norme vigenti.

4.1 Per i motocicli e i mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo.

5. E' ammesso il ricorso all'utilizzo dello strumento del leasing.

6. I veicoli devono essere muniti di apposite scritte "SCUOLA GUIDA" conformemente a quanto stabilito dall'art. 334 del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S..

7. Per dismettere od inserire veicoli nel parco veicolare il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola o il responsabile del C.I.A. deve richiedere apposito aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'art. 78 del C.d.S. al competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C.;

quest'ultimo provvede a comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione Provinciale, anche nel caso in cui essa aderisca ad un consorzio.

8. Tutti i veicoli devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia assicurativa ed ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di guida che per l'effettuazione degli esami.

9. Nell'uso autoscuola è compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonché la circolazione per ogni incombenza connessa con l'attività.

10. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti delle categorie speciali e della categoria B-E è ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso.

Art. 12

Centri di istruzione automobilistica

1. A due o più autoscuole è data facoltà a consorziarsi secondo quanto disposto dal Codice Civile (artt. 2602 e seguenti) e costituire Centri di istruzione automobilistica (C.I.A.) il cui riconoscimento è di competenza provinciale ai sensi dell'art. 105 lett. b) del D. Lgs. 112/98; se le singole autoscuole demandano al C.I.A. anche l'effettuazione di corsi teorici devono, tra l'altro, indicare alla Provincia:

- a) le generalità degli insegnanti;
- b) l'ubicazione dei locali da adibire all'attività del C.I.A. così come previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

2. I consorzi devono, altresì, comunicare alla stessa autorità:

- a) la denominazione delle autoscuole aderenti;
- b) il responsabile del C.I.A.;
- c) le generalità degli istruttori;
- d) l'ubicazione della sede del C.I.A.. I locali da adibire a C.I.A. devono essere diversi da quelli delle autoscuole consorziate e situati in uno dei Comuni in cui le stesse sono dislocate.

3. Il C.I.A. deve essere dotato di:

- a) veicoli necessari per assolvere alle funzioni demandate dalle autoscuole aderenti;
- b) attrezzatura didattica di cui agli artt. 12, 13 e 14 del presente regolamento.

4. Il responsabile del C.I.A. deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola.

5. Le autoscuole consorziate possono demandare al C.I.A. i seguenti corsi di insegnamento:

- sia teorici che pratici, relativamente a determinate categorie di patente;
- solo insegnamento teorico per tutte o per parte delle categorie di patente;
- solo istruzione pratica per tutte o per parte delle categorie di patente.

5.1 Possono inoltre continuare ad esercitare la loro attività singolarmente purché siano dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e dei veicoli necessari per l'esercitazione e per la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri, e non inviati al C.I.A., nonché della prescritta attrezzatura didattica; tale attività può essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici, o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti.

6. Le autoscuole di tipo B, nel caso di adesione al Consorzio, possono demandare al C.I.A. solo corsi relativi al tipo di autorizzazione posseduta ai sensi della circ. min. 17/96.

7. Ai C.I.A. confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al Centro stesso e vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel C.I.A. (art. 7 comma 6 del D.M. 317/95).

8. Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A possono essere effettuati presso i C.I.A., se questi sono provvisti di piste dichiarate idonee dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti.

9. Il responsabile del C.I.A. presenta alla Provincia la D.I.A. (redatta in bollo) affinché vengano verificati i requisiti prescritti dal presente articolo.

10. Qualora al consorzio aderiscano autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse e limitrofi a quelli in cui è ubicato il C.I.A, la D.I.A. va inoltrata, per il dovuto controllo, al competente Servizio della Provincia nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede del Centro. Detto ufficio provvede alle relative comunicazioni alle altre Province competenti sulle autoscuole aderenti, nonché agli uffici della Motorizzazione.

11. Non è consentito accettare il C.I.A. che abbia sede in comune diverso da uno di quelli in cui siano dislocate le autoscuole consorziate ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.M. 317/95.

12. E' fatto comunque obbligo al Centro di istruzione di comunicare, entro trenta giorni, l'adesione al consorzio di nuove autoscuole.

12.1 Il termine di cui al precedente comma costituisce disposizione per il regolare funzionamento del Centro di Istruzione ed il mancato rispetto comporta, nei confronti del Centro di Istruzione inadempiente, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

Art 13

Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

1. Le autoscuole possono svolgere altresì attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto.

2. Le autoscuole, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1, non devono conseguire l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

3. All'esercizio, da parte delle autoscuole, delle attività individuate al comma 1 si applicano le norme del Regolamento provinciale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativamente a:

- accesso agli Uffici Pubblici;
- orari di apertura;
- tariffe;
- registro-giornale;
- ricevute;
- sanzioni, in quanto applicabili.

Art. 14

Corsi di insegnamento

1. I corsi di insegnamento sono i seguenti:

- 1) corsi normali: per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di guida di categoria A, B, C, D, E, A speciale, B speciale, C speciale, D speciale;
- 2) corsi speciali:
 - a) per la preparazione di candidati al conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP);
 - b) per i candidati al conseguimento della patente di categoria A già in possesso di una patente di guida di altra categoria;
 - c) per i candidati al conseguimento della patente di categoria B già in possesso di una patente di guida della categoria A;
 - d) per i candidati al conseguimento della patente di categoria D già in possesso di patente di categoria C;
 - e) per i candidati al conseguimento di patenti di altra categoria già in possesso di patente di categoria E;
 - f) per i candidati che non abbiano conseguito l'idoneità in una prova d'esame o che siano stati respinti alla seconda prova definitiva o all'esame di revisione della patente.
 - g) per il recupero dei punti per la patente di guida;
 - h) per la preparazione dei candidati al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

Art. 15

Durata e modalità dei corsi

1. Ogni corso ha svolgimento non inferiore alla durata sottoindicata e comprende lezioni teoriche di almeno un'ora ciascuna, per un minimo di ore complessive non inferiore a quanto appresso indicato, ed esercitazioni pratiche di almeno 30 minuti ciascuna:

- 1) corsi normali: almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli delle categorie A1 - A - A speciale - B - B speciale - C - C speciale - D - D speciale - E.
- 2) corsi speciali:
 - a) almeno 5 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida di ogni categoria;
 - b) almeno 10 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento del C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale).
 - c) almeno 12 ore per i corsi di preparazione per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

2. La determinazione del numero e delle ore di lezione di guida sono lasciate al giudizio dell'istruttore e del titolare dell'autoscuola i quali prima della presentazione all'esame devono dichiarare sulla scheda di guida di cui al successivo art. 19, che l'allievo ha raggiunto un'abilità alla guida sufficiente per sostenere l'esame.

Art. 16

Registri e schede

1. Le autoscuole e i Centri di istruzione devono curare la tenuta dei documenti idoneamente vidimati (dall'Ufficio competente dell'Amministrazione Provinciale od altro soggetto equipollente: notaio, ecc.) e contenenti gli elementi fondamentali nel seguito indicati:

- a) registro di iscrizione: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito;
- b) registro delle lezioni teoriche: numero del registro di iscrizione e generalità di ogni allievo che frequenta i corsi;
- c) scheda per l'ammissione all'esame di teoria: generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova d'esame;
- d) scheda per l'ammissione all'esame di guida: generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova di esame;
- e) registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione;
- f) libro giornale per il rilascio di ricevute, così come previsto dalla L.264/91, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore.

2. Il centro di istruzione deve redigere e tenere i documenti di cui alle lettere b) c) d) e) del precedente comma, in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico o solo pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito il C.I.A..

In tal caso, nel registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il C.I.A. deve essere annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso.

3. Il centro di istruzione provvede, inoltre, a riportare in apposito registro le generalità degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate annotando la rispettiva provenienza nonché tutte le altre indicazioni contenute nella lettera a) del primo comma del presente articolo.

4. Il registro di iscrizione, quello delle lezioni teoriche nonché le schede per l'ammissione all'esame di teoria e di guida degli allievi delle autoscuole devono essere conformi ai modelli di cui agli allegati 2), 3), 4), 5) e 6) del presente regolamento, come da D.M. 317/95.

5. I documenti di cui al comma 1, lett. a), b). e) ed f) , devono essere mantenuti all'interno dell'autoscuola.

Sui documenti di cui al comma 1 non sono ammesse cancellature, raschiature o abrasioni. Eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate dal titolare o dal legale rappresentante dell'autoscuola o del Centro di istruzione.

6. All'autoscuola o al Centro di istruzione che non ottemperi a quanto previsto dai precedenti commi si applicano le sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

Art. 17

Orario di apertura

1. Entro trenta giorni dalla data di inizio della attività il titolare o legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia gli orari di apertura al pubblico dell'autoscuola o del Centro di Istruzione. Tali orari vanno esposti al pubblico, così come le tariffe e l'autorizzazione o la D.I.A.

2. Qualora i suddetti orari subiscano variazioni definitive il titolare o legale rappresentante dovrà darne comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dalla data di modifica.

3. Il titolare o legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia il periodo di chiusura per ferie, prima dell'inizio dello stesso. Tale periodo non potrà essere superiore ai 30 (trenta) giorni nell'arco di ogni anno solare, escluse le festività e le giornate di ordinaria chiusura, come da comunicazioni delle autoscuole agli atti dell'ufficio.

4. I termini di cui al presente articolo costituiscono disposizioni per il regolare funzionamento delle autoscuole ed il loro mancato rispetto comporta, nei confronti dell'autoscuola o centro di istruzione inadempiente, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 30 del presente regolamento.

TITOLO III – INSEGNANTI ED ISTRUTTORI

Art. 18

Insegnanti ed istruttori

1. L'autoscuola o il C.I.A. deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida oppure uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni.
 2. L'autoscuola o il C.I.A. deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto al comma 1, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno, ad esclusione di quelli eventualmente inviati al C.I.A., dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente.
 3. Se un'autoscuola rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, il titolare può essere autorizzato dall'Amministrazione Provinciale ad utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o C.I.A. già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.
 4. L'autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati; al personale insegnante di più autoscuole, appartenenti ad un titolare o società, è consentita la mobilità presso le diversi sedi.
 5. Gli insegnanti e istruttori, per esercitare l'attività, sono autorizzati dalla Provincia; i titolari delle autoscuole devono, pertanto, richiedere di inserire, nel proprio organico, gli insegnanti di teoria e istruttori di guida che intendono utilizzare, inviando al competente Servizio dell'Amministrazione Provinciale, unitamente alla domanda in bollo con le specifiche distinte funzioni, la seguente documentazione:
 - a) per gli insegnanti di teoria:
 - copia della patente di guida almeno delle cat. B normale o B speciale;
 - copia dell'attestato di idoneità tecnica rilasciato da un'amministrazione provinciale o dalla Motorizzazione Civile;
 - b) per gli istruttori di guida:
 - copia della patente di guida delle cat. A e DE (autoscuole di tipo a) ovvero A e D (autoscuole di tipo b);
 - copia dell'attestato di idoneità tecnica rilasciato da un'amministrazione provinciale o dalla Motorizzazione Civile.
- 5.1 Inoltre per entrambi:
- 1 marca da bollo vigente;
 - 2 fototessere;
 - copia fronte/retro di valido documento di riconoscimento;
 - dichiarazione di non dipendenza da enti pubblici o privati, con firma autenticata oppure benestare del datore di lavoro primario, nel caso di insegnanti o istruttori da utilizzare a tempo parziale.

5.2 Il competente Ufficio dell'Amministrazione Provinciale, esaminata la documentazione e accertato il possesso dei requisiti richiesti, rilascerà l'autorizzazione e l'apposita tessera di riconoscimento, con l'indicazione delle mansioni. In caso di variazioni l'autorizzazione e la tessera dell'interessato devono essere restituite, a cura e sotto la responsabilità del titolare dell'autoscuola, al predetto ufficio rilasciante.

Per l'organizzazione dell'esame per l'idoneità professionale alla funzione di insegnante e istruttore di scuola guida , si riporta a quanto verrà indicato dai decreti attuativi previsti dalla L.40 del 02.04.2007, emanati dal Ministro dei Trasporti.

-TITOLO IV – OPERAZIONI STRAORDINARIE

Art. 19

Trasferimento del complesso aziendale

1. L'autorizzazione amministrativa o la D.I.A. non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi o mortis causa.
2. Ai sensi dell'art. 335, comma 5, del Regolamento di esecuzione del C.d.S., in caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a comunicarlo con la D.I.A. alla Provincia che provvederà ad accertare nel richiedente i requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento.
3. Alla D.I.A. presentata dal trasferente va allegata la copia conforme all'originale dell'atto di trasferimento del complesso aziendale regolarmente registrato.
4. In attesa del completamento della procedura del trasferimento la validità di quella intestata al cedente permane per un periodo non superiore a tre (3) mesi dalla data dell'atto di cessione dell'azienda. Se entro tale periodo la procedura non è conclusa, potrà essere prorogata, per giustificati motivi, per altri tre (3) mesi.
5. L'intestatario dell'autoscuola cedente deve restituire la seguente documentazione all'Ufficio competente dell'Amministrazione Provinciale:
 - a) l'atto di autorizzazione o D.I.A.;
 - b) la documentazione attestante l'esclusione dal parco veicolare dell'autoscuola degli eventuali mezzi non trasferiti;
 - c) le tessere del personale per il conseguente aggiornamento;
 - d) tutti i registri ai fini della loro chiusura.
6. Gli allievi, che alla data di inizio della nuova attività devono completare la loro preparazione, dovranno essere reinscritti nell'autoscuola subentrante senza che venga richiesto loro alcun onere aggiuntivo.
7. La Provincia procede ad accertare l'esistenza delle seguenti condizioni:
 - a) sussistenza dei requisiti personali, morali, professionali e soggettivi di cui all'art. 5 comma 2 del presente regolamento;
 - b) documentazione attestante l'espletamento degli adempimenti inerenti la voltura a favore del richiedente relativamente ai locali, ai veicoli, alle attrezzature ed alla disponibilità degli insegnanti ed istruttori.

8. Il cedente, nel caso in cui non comunichi alla Provincia la sospensione o l'interruzione dell'attività dell'autoscuola a decorrere dall'atto di trasferimento del complesso aziendale, rimane responsabile ad ogni effetto del regolare funzionamento della medesima fino alla formalizzazione del passaggio di titolarità dell'attività in capo al cessionario.

Art. 20

Modifica della compagine sociale

1. Nel caso in cui l'autoscuola sia intestata a favore di una Società o di un Ente, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale di assemblea, deve essere comunicato con la D.I.A alla Provincia, che, provvede all'aggiornamento del fascicolo, previo accertamento dei requisiti prescritti.

2. Qualora tali modifiche comportino la variazione della ragione sociale, deve essere comunque presentata la D.I.A..

Art. 21

Trasformazioni societarie

1. La trasformazione da ditta individuale a società avente o meno personalità giuridica, o la trasformazione del tipo di società, deve essere comunicata alla Provincia con la D.I.A. . L'ufficio provvederà all'accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore.

2. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione ed è sufficiente una semplice comunicazione alla Provincia da parte del titolare o del legale rappresentante.

Art. 22

Interruzione dell'attività

1. Nel caso di impedimento del titolare dell'autoscuola, o del socio amministratore o del legale rappresentante, in caso di società od ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività dell'autoscuola, previa nulla osta della provincia, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di sei mesi (art. 335 comma 4 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.).

2. L'attività può essere sospesa, previa autorizzazione, per gravi e documentati motivi dei soggetti indicati al comma 1, per un periodo di sei mesi. In caso di gravi e comprovati motivi è consentita un'ulteriore proroga di sei mesi. Nel quinquennio non è possibile richiedere più di 18 mesi di sospensione.

3. Dell'avvenuta ripresa dell'attività dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla Provincia entro i successivi quindici giorni.

4. Qualora trascorso il periodo di cui al precedente comma 2 l'attività non venga ripresa regolarmente, decade e l'Amministrazione procede alla revoca.

Art. 23

Cessazione dell'attività

1. L'attività non può essere oggetto di trasferimento né per atto tra vivi, né "mortis causa".

2. L'attività cessa:

- a) per morte del titolare;
- b) per espressa rinuncia;
- c) per scioglimento o messa in liquidazione della società;
- d) per revoca, nei casi previsti dall'art. 28 del presente regolamento.

3. Nei casi a) b) e c) di cui sopra, ne deve essere data immediata comunicazione alla Provincia, allegando l'originale dell'autorizzazione o della D.I.A. e la documentazione attestante l'esclusione dei mezzi dal parco veicolare, nonché le tessere degli insegnanti e degli istruttori dell'autoscuola stessa ai fini del conseguente aggiornamento/annullamento. Occorre altresì presentare il registro di iscrizione degli allievi per la relativa chiusura.

4. In caso di morte del titolare la conduzione dell'autoscuola è affidata agli eredi del titolare oppure ad uno o più collaboratori aventi le qualifiche di istruttore e insegnante, facenti parte dell'organico, che lo coadiuvavano nello svolgimento dell'attività. L'efficacia dell'attività permane per ulteriori sei mesi dalla data in cui si verifichi l'evento di cui sopra.

5. Qualora l'attività venga a cessare "mortis causa" del titolare o per rinuncia espressa dello stesso, la titolarità dell'esercizio può essere concessa, se ve n'è richiesta, in ordine di preferenza:

- a) agli eredi del "de cuius";
- b) ai discendenti dell'eventuale rinunciatario;
- c) ad uno o più collaboratori aventi le qualifiche di istruttore e insegnante, facenti parte dell'organico, che lo coadiuvavano nello svolgimento dell'attività.

TITOLO V – VIGILANZA – SANZIONI - DIRITTI

Art. 24 Vigilanza

1. Le autoscuole e i C.I.A. sono soggetti a vigilanza amministrativa da parte della Provincia, ai sensi dell'art. 123 del C.d.S. nonché a vigilanza tecnica così come dal combinato disposto dell'art. 336 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. e del D. Lgs. 112/98, art. 105, lett. a).

2. I funzionari e gli addetti alla vigilanza dell'Amministrazione Provinciale, muniti di apposita tessera di riconoscimento, sono autorizzati ad effettuare sopralluoghi, ispezioni alle sedi ed altri accertamenti atti a controllare:

- a) il permanere dei requisiti presupposti dell'autorizzazione e/o della D.I.A.;
- b) la regolarità del funzionamento relativamente:
 - all'accertamento che il personale sia lo stesso riconosciuto idoneo ed in possesso della regolare autorizzazione rilasciata dalla Provincia e/o della D.I.A.;
 - al controllo delle schede e dei registri previsti dall'art. 13 del D.M. 317/95;
 - al controllo che gli allievi che frequentano l'Autoscuola siano regolarmente iscritti nei registri e nelle schede indicate all'art. 13 del D.M. 317/95;
 - alla regolarità dell'esercizio dell'attività: vigilanza diretta alla repressione delle attività non regolari o abusive;
 - alla pubblicità e all'osservanza degli orari.

3. Le autoscuole e i C.I.A. devono comunicare alla Provincia i giorni e l'orario di apertura delle autoscuole, nonché i giorni e l'orario per le lezioni teoriche e pratiche stabiliti e prescelti dal titolare o legale rappresentante dell'autoscuola, nonché le eventuali variazioni ed i periodi di chiusura per ferie.

4. I titolari delle autoscuole sono tenuti a comunicare immediatamente alla Provincia ogni modifica degli impianti, delle attrezzature e del personale.

5. La vigilanza viene effettuata quando:

- a) occorra garantire il rispetto di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca;
- b) pervengano segnalazioni, regolarmente sottoscritte e contenenti le generalità del segnalante, in ordine a presunte irregolarità connesse all'attività delle autoscuole;
- c) si evinca, dalla documentazione in possesso dell'Ente, una presunta irregolarità dell'autoscuola stessa;
- d) a giudizio dei competenti Uffici della Provincia, se ne ravvisi l'opportunità.

6. Ai fini della vigilanza, sono ritenuti validi anche eventuali verbali di accertamento redatti da personale ispettivo di altri Enti competenti, quali: Polizia Locale, Agenti di P.S., Carabinieri, I.N.P.S., I.N.A.I.L..

7. Sono in particolare soggette a controllo tecnico da parte della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 112/98 art. 105, comma 3, punto a):

- a) la capacità didattica del personale;
- b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
- c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;
- d) l'idoneità dei locali;
- e) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;
- f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
- g) la regolare esecuzione dei corsi;
- h) il rispetto delle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 123, commi 3 e 10, del C.d.S..

Art. 25 **Verbale ispettivo**

1. In seguito all'attività di vigilanza tecnica sulle autoscuole di competenza della Provincia viene redatto un apposito verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione.

1.1 Le irregolarità vengono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta oppure mediante invio dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro 15 giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, potrà far pervenire all'ufficio della Provincia le proprie giustificazioni.

3. Qualora tali giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'ufficio della Provincia diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 15 giorni.

Art. 26 **Provvedimenti**

1. A seconda della violazione riscontrata in sede di svolgimento dell'attività di vigilanza i provvedimenti adottabili sono:

- a) la censura;
- b) la diffida;
- c) la sospensione dell'attività;
- d) la revoca dell'attività.

2. La censura è un richiamo scritto con cui l'autoscuola viene invitata ad una puntuale applicazione della normativa vigente in materia nel caso di lievi irregolarità riscontrate nella gestione e nella conduzione dell'attività dell'autoscuola. In caso di inosservanza della censura, si provvede all'emanazione del provvedimento di diffida.

3. La diffida è un invito formale al titolare, o legale rappresentante, o socio amministratore, o responsabile del centro di istruzione dell'autoscuola ad interrompere, con decorrenza immediata, l'attività riscontrata non conforme e ad eliminare le irregolarità, purché siano sanabili, entro un termine non inferiore a 15 giorni.

4. Nel caso di inottemperanza della diffida l'Amministrazione Provinciale adotta i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 123, commi 8 e 9 del C.d.S., rispettivamente sospensione e revoca, entro 30 giorni.

Art. 27 **Sospensione**

1. La sospensione è un provvedimento con il quale l'Amministrazione Provinciale sospende temporaneamente, per un periodo che va da uno a tre mesi l'attività dell'autoscuola.

1.1 Il provvedimento comporta la chiusura dei locali, esclusi quelli utilizzati per lo svolgimento di altra attività compatibile purché separatamente autorizzata, nonché l'esclusione della scuola dalla prenotazione e presentazione di candidati agli esami di idoneità; l'autoscuola stessa non può iscriverne allievi anche nel caso in cui aderisca ad un C.I.A., né per la preparazione didattica, né per l'effettuazione degli esami per la patente di guida.

2. Il provvedimento di sospensione è portato a conoscenza delle autorità locali quali Motorizzazione, Carabinieri, Polizia Locale e Polizia di Stato, per l'opportuna opera di vigilanza sull'osservanza della sospensione medesima.

3. Di norma, qualora non sussistano casi in cui si renda indifferibile l'immediatezza del provvedimento, la sospensione decorre dal 30° giorno successivo alla data di trasmissione del provvedimento stesso, al fine di ridurre al minimo il disagio agli allievi iscritti.

4. La sospensione dell'attività è di norma applicata nei casi previsti dall'art. 123 comma 8 del C.d.S., quando:

- a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
- b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio della Provincia;
- c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

5. Il provvedimento di sospensione viene disposto, previa contestazione dei fatti, nel caso che le irregolarità riscontrate non risultino sanabili.

5.1 Sono considerate irregolarità non sanabili:

- a) il rilievo di allievi alla guida di un automezzo dell'autoscuola non in possesso dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, o nel caso che lo stesso sia scaduto;
- b) lo svolgimento di lezioni di teoria o di guida impartite da personale non abilitato o abilitato per altra mansione;
- c) la tenuta di lezioni di teoria o di guida impartite da personale abilitato ma non autorizzato dalla Provincia;
- d) l'effettuazione di corsi fuori sede;
- e) il trasferimento della sede senza il preventivo nulla osta della Provincia.

5.2 Nel caso in cui vengono riscontrate irregolarità diverse da quelle previste dal precedente comma la Provincia invita formalmente il titolare o legale rappresentante o socio amministratore dell'autoscuola ad interrompere, con decorrenza immediata, l'attività riscontrata non conforme o ad eliminare le irregolarità entro un termine non inferiore a 15 gg.

5.3 Nel caso di inottemperanza all'invito di cui sopra, l'irregolarità contestata diviene insanabile e si procede ad irrogare il provvedimento sanzionatorio.

Art. 28 **Revoca**

1. La revoca è un provvedimento a seguito del quale viene impedita definitivamente la prosecuzione dell'attività dell'autoscuola.

1.2 Si procede alla revoca, ai sensi dell'art. 123 comma 9 del C.d.S., quando:

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
- c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

Art. 29 **Pubblicità**

1. Il titolare dell'autoscuola dovrà dare preventiva comunicazione alla Provincia, depositando una copia del testo di qualsiasi forma di pubblicità (stampa, manifesti, radio, TV, etc.) che intende intraprendere.

2. La pubblicità non deve sconfinare in concorrenza sleale e, pertanto, la stessa sarà autorizzata a giudizio insindacabile del Dirigente Provinciale competente in materia.

3. Nel caso di non rispetto del presente articolo si applicherà la sanzione disciplinare della diffida, quale formale invito ad interrompere e fare interrompere, con decorrenza immediata, l'attività riscontrata di pubblicità in atto priva di ottenuto nulla osta al riguardo.

4. Qualora, la pubblicità in atto sia ravvisabile quale esplicitazione di attività riconducibile a "concorrenza sleale" ovvero la pubblicità sia effettuata in significativa difformità a quanto autorizzato ad insindacabile giudizio del Dirigente competente in materia, ferma la irrogazione della diffida quale formale invito ad interrompere e fare interrompere, con decorrenza immediata, l'attività riscontrata di pubblicità in atto, sarà comunque sospesa l'attività dell'autoscuola per il periodo di un mese secondo quanto riportato ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 38.

5. Qualora, nonostante la diffida, l'autoscuola non ottemperi al riguardo, l'attività della stessa sarà sospesa per il periodo di mesi tre secondo quanto riportato ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 26.

Art. 30

Sanzioni

1. Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante dell'autoscuola o dal responsabile del Centro di Istruzione nell'ambito dello svolgimento della attività che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento e per il quale non siano già previste dalle suddette norme specifiche sanzioni, comporta l'emanazione di provvedimento di diffida e la contestuale applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00.
2. Quando a seguito di un provvedimento di diffida, e nei termini nello stesso provvedimento stabiliti, ai sensi del precedente comma, il soggetto non rimuova il comportamento o fatto causa della violazione, l'autorizzazione di cui all'art. 4 sarà sospesa per un periodo da uno a tre mesi.
3. All'emanazione di tre provvedimenti di sospensione in cinque anni l'autorizzazione sarà revocata.
4. Qualora il titolare o il legale rappresentante dell'autoscuola sia condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 5 comma 1 lett. d), e), f), g), h) e i), l'attività sarà sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva; qualora questa sia di condanna, l'attività sarà revocata. In tutti gli altri casi il provvedimento di sospensione dell'attività sarà revocato.
5. Durante il periodo di sospensione l'autoscuola non può esercitare l'attività. L'esercizio della predetta attività durante tale periodo comporta la revoca dell'attività.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono fatte valere anche per il Centro di Istruzione qualora i fatti siano commessi dal relativo responsabile ed il consorzio non provveda, entro trenta giorni dalla avvenuta notizia del fatto, a sostituire il responsabile del Centro di Istruzione con altro in possesso dei requisiti richiesti.
7. L'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento è il Dirigente competente in materia di Trasporti della Provincia.

Art. 31

Contestazione e notificazione delle violazioni

1. Se, a seguito di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione, questa sarà contestata immediatamente, oppure ne saranno notificati gli estremi, entro il termine di novanta giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di trecentosessanta giorni, per i residenti all'estero, all'interessato ed eventualmente, a chi sia obbligato in solido. Il termine decorre dalla data dell'accertamento.
2. Qualora ricorresse il caso di cui al comma 1, la notificazione potrà essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche dal personale di vigilanza della Provincia.
3. Per la contestazione dei comportamenti o fatti accertati, prima della emanazione della sanzione o della revoca dell'attività, il Dirigente potrà avvalersi dell'Ufficio Legale della Provincia

Art. 32

Scritti difensivi

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione di cui all'art. 31 comma 1, gli interessati potranno far pervenire al Dirigente

2. Il Dirigente sente l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, anche avvalendosi dell'Ufficio Legale della Provincia.

3. Il Dirigente, qualora ritenga validi gli argomenti esposti negli scritti difensivi, emette ordinanza motivata di archiviazione. Diversamente, determina la sanzione dovuta e, nei casi previsti, ne ingiunge il pagamento.

Art. 33

Comunicazione di avvio del procedimento

Tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Art. 34

Diritti

1. Sono fissati come da allegato 7 al presente regolamento i diritti dovuti alla Provincia a copertura delle spese inerenti l'espletamento delle pratiche (modulari, sopralluoghi, stampati, fotocopie, ecc.).

2. La Giunta Provinciale è delegata, ad aggiornare, eventualmente, gli importi dei diritti stessi.

TITOLO VI – NORME FINALI

Art. 35

Rinvio Normativo

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme generali vigenti ed alle specifiche normative emanate in merito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di autoscuola e di centri di istruzione nonché, per quanto applicabile, alla normativa in materia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

2. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione di futura emanazione di specifiche normative e Regolamenti da parte dell'Autorità centrale ed in particolare quali cifre indicate nel presente regolamento da intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in corso.

Art. 36

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività del provvedimento consiliare con il quale è stato approvato.

Allegato 1 – Registro di iscrizione allievi

_____ 1

DI

Ai sensi dell'art.13 comma 1 lettera a) D.M. 50 del 16.01.95

CERTIFICA
che il presente
REGISTRO DI ISCRIZIONE ALLIEVI
AUTOSCUOLA

_____ 2
riconosciuto con provvedimento n. _____ del _____ e sito in

_____ via _____

si compone di n. _____ pagine.

_____ li _____

_____ 3
(Firma del funzionario delegato)

Timbro
dell'Ufficio a
datario

_____ 1
Indicare l'autorità competente

2 Indicare la denominazione dell'autoscuola con l'indicazione della generalità del titolare se persona fisica ovvero quella del legale rappresentante o del socio amministratore nel caso di ente o società avente o meno personalità giuridica

3 Timbro ad evidenziazione del funzionario delegato con relativa qualifica

AVVERTENZE

Il presente registro va tenuto a cura delle autoscuole: non sono ammesse cancellature né raschiature. Eventuali correzioni vanno giustificate mediante apposite annotazioni convalidate dal titolare dell'autoscuola.

Nella colonna 1 il numero di iscrizione degli allievi deve essere apposto, in ordine progressivo, nel rigo soprastante e la data di iscrizione in quello sottostante.

In corrispondenza di ciascun nominativo di cui alla colonna 2, le seguenti colonne vanno così riempite:

- la colonna 3 con l'indicazione del luogo di nascita nel rigo soprastante e con la data di nascita in quello sottostante;
- la colonna 4 con l'indicazione della residenza nel rigo soprastante e con l'indirizzo in quello sottostante;
- la colonna 5 con l'indicazione della categoria di patente o del CAP posseduto;
- la colonna 6 con l'indicazione del tipo di corso di insegnamento richiesto;
- la colonna 7 con il numero, la data dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (c.d. foglio rosa) nonché con l'indicazione della data di scadenza. Per il CAP sono annotati gli estremi della relativa domanda d'esame;
- la colonna 8 con l'indicatore delle date nonché degli esiti delle prove di teoria e guida.

Tali esiti saranno annotati con le seguenti lettere: «I» = IDONEO, se l'esame è superato, oppure «R» = RESPINTO, in caso contrario.

Invece le caselle relative alla data e all'esito della prova di guida vanno cancellate in quanto la stessa non è prescritta;

- la colonna 9 con l'indicazione della denominazione e sede del centro di istruzione automobilistica nonché nella prima riga la data del trasferimento dell'allievo e del tipo di corso teorico e/o pratico richiesto e viceversa sul secondo rigo al termine del corso nel caso di esito positivo della prova ovvero negativa dell'ultima prova a disposizione o rinuncia dell'allievo. Tale colonna va riempita solo nel caso di allievi iscritti presso l'autoscuola e trasferiti al centro di istruzione automobilistica;
- la colonna 10 riporta i dati della patente e/o del CAP conseguiti e per eventuali annotazioni.

Allegato 2 – Registro delle lezioni teoriche

AUTOSCUOLA
(timbro)

CENTRO D'ISTRUZIONE
(timbro)

Ai sensi art. 13 comma 1 lett. B) – D.M. 50 del 16.01.95

REGISTRO DELLE LEZIONI TEORICHE

ANNO _____

Amministrazione Provinciale di Fermo

Allegato 3 – Scheda di ammissione agli esami teorici

AUTOSCUOLA
(timbro)

CENTRO D'ISTRUZIONE
(timbro)

Ai sensi art. 13 comma 1 lett. B) – D.M. 50 del 16.01.95

**SCHEDA DI AMMISSIONE
AGLI ESAMI TEORICI**

ALLIEVO

si esprime parere favorevole

si esprime parere sfavorevole

_____ li _____

Il titolare

L'insegnante

Amministrazione Provinciale di Fermo

Allegato 4 – Scheda di ammissione agli esami di guida

AUTOSCUOLA
(timbro)

CENTRO D'ISTRUZIONE
(timbro)

Ai sensi art. 13 comma 1 lett. D) – D.M. 50 del 16.01.95

**SCHEDA DI AMMISSIONE
AGLI ESAMI DI GUIDA**

ALLIEVO

si esprime parere favorevole

si esprime parere sfavorevole

_____ li _____

Il titolare

L'insegnante

Amministrazione Provinciale di Fermo

Allegato 5 – Registro degli allievi trasferiti al C.I.A.

Mod. a2

_____ 4

DI

Ai sensi dell'art.13 comma 1 lettera c) D.M. 50 del 16.01.95

CERTIFICA
Che il presente
REGISTRO DEGLI ALLIEVI
Trasferiti dalle autoscuole consorziate al
CENTRO DI ISTRUZIONE


_____ 5
riconosciuto con provvedimento n. _____ del _____ e sito in

via _____

responsabile _____ 6

si compone di n. _____ pagine.

_____ li _____



_____ 7
(Firma del funzionario delegato)

4 Indicare l'autorità competente

5 Indicare la denominazione del Centro di Istruzione Automobilistica

6 Indicare la generalità del responsabile del Centro di Istruzione Automobilistica

7 Timbro ad evidenziazione del funzionario delegato con relativa qualifica

AVVERTENZE

Il presente registro va tenuto a cura del Centro di Istruzione Automobilistica: non sono ammesse cancellature né raschiature. Eventuali correzioni vanno giustificate mediante apposite annotazioni convalidate dal responsabile del Centro.

Nella colonna 1 il numero di iscrizione degli allievi deve essere apposto, in ordine progressivo, nel primo rigo con la data di trasferimento al Centro, sul secondo quello di rinvio all'autoscuola di provenienza.

In corrispondenza di ciascun nominativo di cui alla colonna 3, le seguenti colonne vanno così riempite:

- la colonna 2 con l'indicazione della denominazione della autoscuola di provenienza, il numero e la data di iscrizione dell'allievo risultanti dal registro dell'autoscuola di provenienza;
- la colonna 4 con l'indicazione del luogo di nascita nel rigo soprastante e con la data di nascita in quello sottostante;
- la colonna 5 con l'indicazione della residenza nel rigo soprastante e con l'indirizzo in quello sottostante;
- la colonna 6 con l'indicazione della categoria di patente o del CAP richiesto e se trattasi di solo corso di guida;
- la colonna 8 con il numero, la data dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (c.d. foglio rosa) nonché con l'indicazione della data di scadenza. Per il CAP sono annotati gli estremi della relativa domanda d'esame;
- la colonna 9 con l'indicatore delle date nonché degli esiti delle prove di teoria e guida.

Tali esiti saranno annotati con le seguenti lettere: «I» = IDONEO, se l'esame è superato, oppure «R» = RESPINTO, in caso contrario.

Per il CAP va annotata la data e l'esito dell'esame di teoria riportando le lettere «I» = IDONEO, se l'esame è superato, oppure «R» = RESPINTO, in caso contrario;

- la colonna 10 per eventuali annotazioni (ad es. rinuncia dell'interessato al proseguimento del corso etc...).

Allegato 6 - Diritti

Denominazione servizio	Diritti	Imposta bollo su atto finale (DPR 403/98)
Domanda per il rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuole	Euro 30,00	Euro 11,00
Domanda per il riconoscimento consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore	Euro 50,00	Euro 11,00
Domanda per sostenere l'esame di idoneità insegnanti e/o istruttori di autoscuola	Euro 50,00	Euro 11,00
Domanda per il rilascio dell'attestato di idoneità insegnanti e/o istruttori		Euro 11,00
Richiesta duplicato attestato di idoneità insegnanti e/o istruttori	Euro 5,16	Euro 11,00
Attestato di idoneità insegnanti e/o istruttori		Euro 11,00
Domanda per trasferimento sede, variazione compagine societaria o di proprietà dell'autoscuola e/o del centro d'istruzione automobilistica per variazione intestazione e richieste similari	Euro 30,00	Euro 11,00

Diritti dovuti alla Provincia a copertura delle spese inerenti l'espletamento delle pratiche (per modulari, stampati, fotocopie, sopralluoghi, ecc...).

La Giunta Provinciale è delegata ad aggiornare, eventualmente, gli importi dei diritti stessi.

Allegato 7– D.I.A. (domanda)

**ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO
Servizio Trasporti, Pianificazione e Mobilità Territoriale
Viale Trento 113/119
63023 FERMO**

OGGETTO: Dichiarazione di inizio attività di Autoscuola

IL/La sottoscritto/a
perfettamente consapevole delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni e dei loro effetti, fra cui, oltre quelli di natura penale, l'adozione del divieto di prosecuzione dell'attività e la fissazione, qualora sia possibile, di un termine per la conformazione dell'attività alla normativa vigente, fermo restando che, nel caso che il termine non sia rispettato, verrà disposto definitivamente il divieto della prosecuzione dell'attività, (art. art. 75-76 D.P.R. n. 445/2000, art. 19 L. 241/90)

nato/a aProv. (.....) il/...../.....
e residente a Prov. (.....)
via/piazza.....n.....C.A.P.....
C.F.
di cittadinanza

in qualità di (*specificare contrassegnando con una X*):

- titolare dell' impresa Individuale
- legale rappresentante della Società (*denominazione e ragione sociale*)

.....
con sede inProv.(.....)
via / piazza n.
Cod. Fisc. iscritta al Registro Imprese CCIAA di
n.

in quanto (*specificare contrassegnando con X*):

- Presidente C.d.A. Amm.re Unico Amm.re Delegato Socio Accomandatario
- Socio
- Altro:.....

per i locali posti nel Comune di..... via /
piazza n.....
C.A.P..... telefono..... fax.....

Dichiara:

- l'inizio dell'attività di autoscuola denominata
nei locali posti nel Comune di..... via /
piazza n.....
C.A.P..... telefono..... fax
e-mail.....

- **di tipo** **“A”** (autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C, D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale - CAP);
- **di tipo** **“B”** (autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione);

quale sede: principale secondaria

(solo nel caso di attività secondaria) che preposto alla funzione di responsabile didattico dell'autoscuola è il/la Sig./ra
nato/a a il
in qualità di: dipendente- collaboratore familiare- socio - Socio Amministratore
in possesso dell'idoneità tecnica: attestato insegnante di teoria n. del rilasciato da e attestato di istruttore di guida n.
del rilasciato da
e della patente di guida n. della categoria
rilasciata da in data

- di essere a conoscenza che:

- l'attività di autoscuola potrà essere iniziata decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della dichiarazione;
- contestualmente all'inizio dell'attività l'interessato dovrà darne comunicazione scritta a questa Amministrazione;

Dichiara

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue:

Di essere nato a Prov. (.....)
il.....

Di essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore conseguito il.....
presso l'istituto

Di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di insegnante di teoria conseguito in data..... presso e di istruttore di guida conseguito in data..... presso

Di aver esercitato l'attività di insegnante e di istruttore presso l'autoscuola con sede in dalal (almeno esperienza biennale, come da estratto dal libro matricola della struttura interessata);

Di non avere carichi pendenti, ovvero:.....

Di non avere riportato condanne penali, ovvero:.....

Di non essere stato interdetto dai pubblici uffici e di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale così come previsto dall'art 3 della legge 27/12/1956 n 1423;

Di non essere fallito e di non avere in corso procedure fallimentari;

Di non essere dipendente pubblico o di azienda privata ovvero

Di disporre di capacità finanziaria prevista dal D.M. 317/95 art. 2 rilevabile presso.....

Di disporre di idonei locali in affitto/ di proprietà siti in.....

via n.....

tel.....fax.....e-mail.....

Allega i seguenti documenti:

(nell'interesse dell'utente e ai fini delle verifiche per il proseguimento dell'attività)

- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della Società regolarmente registrato (fra gli scopi dovrà essere prevista anche la gestione di autoscuola);
- planimetria in scala, quotata e firmata da un tecnico abilitato dei locali sede dell'autoscuola;
- certificato di destinazione d'uso catastale - C1 per fondi o negozi piano strada, A/10 per uffici e studi ;
- documentazione, in originale o copia uniforme all'originale, della disponibilità dei locali (contratto affitto, acquisto o altro con fotocopia della ricevuta dell'avvenuta presentazione all'Ufficio del Registro;
- nulla osta tecnico sanitario o dichiarazione di conformità dei locali a firma di un tecnico abilitato; *
- nulla osta tecnico per la staticità, l'agibilità ad uso autoscuola, nonché l'idoneità alla normativa sulla sicurezza antincendio o dichiarazione di conformità dei locali a firma di un tecnico abilitato attestante l'agibilità per autoscuole e per la staticità e l'idoneità sulla sicurezza antincendio; *
- attestazione di capacità finanziaria di almeno €25.822.85 (secondo il modello allegato B) (solo in caso di inizio attività di sede principale);
- fotocopia firmata del documento d'identità (del titolare o amministratore);
- attestazione di adesione ad un Centro d'istruzione (eventuale);
- elenco attrezzature per le lezioni di guida (fotocopie libretti veicoli e certificati assicurativi);
- elenco attrezzatura didattica (come previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 317/95)

- elenco degli insegnanti e degli istruttori che prestano la propria attività per l'autoscuola, nonché copia dei loro attestati di abilitazione professionale e autodichiarazione di accettazione dell'incarico (allegato D);
- attestazione del versamento postale di euro 30,00 su apposito C.C. dell'Amministrazione Provinciale con causale : *spese per istruttoria pratica*.

*** i requisiti di cui ai punti 3 e 4, sono assolti con la presentazione dell'allegato A.**

Luogo e data _____

Firma del dichiarante* _____

*Non occorre l'autentica di firma. ai sensi dell'art. art. 3 del D.P.R. n. 445/2000 se la domanda è firmata davanti al dipendente addetto a riceverla, se inviata per posta o via telematica o tramite terzi, allegare fotocopia di valido documento d'identità del firmatario.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30/06/2003 N 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI):

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della Provincia di Fermo Servizio Trasporti, Pianificazione e Mobilità Territoriale, in Viale Trento, n. 113/119 di Fermo, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal DPR n 318/1999. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dall'art. 123 del D.Lgs. 285/92 e del D.M. 317/1995. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D.LGS 30/06/2003, n 196, Titolare dei dati è la Provincia di Fermo, a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal D.Lgs 30/06/2003 n. 196.

Luogo e data _____

Firma per accettazione. _____

NOTE:

La presente comunicazione deve essere redatta in due copie originali: 1 copia da presentare a questa Amministrazione Provinciale, 1 copia da tenere esposta in modo ben visibile nell'autoscuola.

Ai fini della validità dell'autocertificazione occorre firmare ogni foglio facente parte della dichiarazione.

- 1) L'attività di autoscuola è stata liberalizzata ai sensi D.L n. 7 del 31.01.07, poi convertito con Legge n. 40 del 02.04.07.
- 2) La disciplina della dichiarazione di inizio attività è dettata dall'art. 19 L. 241/90.
- 3) Ogni variazione relativa a: denominazione dell'autoscuola - persona delegato ramo autoscuola - denominazione o ragione sociale della società - sede dell'autoscuola, comporta l'immediata comunicazione all'Amministrazione Provinciale (secondo il modello allegato C).

Allegato 7.1 – D.I.A. (ALLEGATO A - DICHIARAZIONE CONFORMITA' LOCALI)

Il/La sottoscritto/a
nato/a Pr (.....) il
Residente in Pr (.....)
via..... n.
C.F:.....abilitato all'esercizio della libera professione,
iscritto all'albo professionale dei/degli.....con n°

Consapevole che le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l'esibizioni di atti falsi o contenenti dati non rispondenti al vero sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 26, comma 1 legge 04.01.1968 n° 15)

Dichiara

sotto la propria responsabilità

1. che la forma e la consistenza dell'unità immobiliare sita in.....
via n. è conforme alla planimetria e relativa relazione tecnica descrittiva allegata alla presente perizia, e rispetta le prescrizioni di cui al D.M. 17.05.1995 n. 317;
2. esaminata la struttura e gli atti depositati negli uffici competenti, che l'edificio dove sono ubicati i locali è stato collaudato staticamente e che, attualmente i locali, oggetto della richiesta, risultano in buone condizioni di staticità, e quindi agibili all'uso di autoscuola;
3. di avere proceduto ad una adeguata verifica statica (anche ai sensi della normativa sismica) e di attestare che all'esame ultimo, l'edificio comprendente i locali oggetto della richiesta, risulta in buone condizioni di staticità, e che i suddetti locali sono agibili all'uso di autoscuola;
4. che nei locali è rispettata la vigente normativa di sicurezza antincendio, e che per la relativa prevenzione essi sono provvisti dei seguenti dispositivi antincendio:
 - a).....
 - b).....
 - c).....
 - d).....
5. che è rispettata la vigente normativa di legge sulla prevenzione infortuni e igiene sul lavoro di cui ai D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 303/1956 e successive modifiche ed integrazioni;
6. che l'unità immobiliare è conforme alla normativa dettata dalla legge 46/90 (sicurezza degli impianti) e dalla legge 626/94 come modificata dal D.Lgs. 242/1996 (tutela della salute e sicurezza dei lavoratori);
7. che la destinazione d'uso dei locali risulta essere conforme agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti comunali in vigore;
8. che i locali comprendono:
superfici calpestabili:

aula di teoria dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento al pubblico	Mq.....
Ufficio di segreteria	Mq.....
Servizi igienici di mq composti da bagno e antibagno illuminati e areati	Mq.....
Totale superficie	Mq.....

9. che l'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune, per categoria commerciale/artigianale.

Data _____

Il Tecnico
Firma e Timbro

Allego fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante.

N.B.: Ai fini della validità dell'autocertificazione occorre firmare ogni foglio facente parte della dichiarazione.

Allegato 7.2 – D.I.A. (ALLEGATO B – Capacità Finanziaria)

CAPACITA' FINANZIARIA

CARTA INTESTATA

(dell'azienda od Istituto di Credito ovvero di società finanziaria con capitale sociale non inferiore ad euro 2.582.280).

ATTESTAZIONE CAPACITA' FINANZIARIA

A richiesta dell'interessato, si attesta che questo istituto (o società) ha concesso al Sig. _____ nella forma tecnica di _____ un affidamento di EURO 25.882,84.

Luogo e data _____

ISTITUTO DI CREDITO

(azienda - soc. finanziaria)
(timbro e firma)

A titolo indicativo, sono ritenute idonee le seguenti forme tecniche:

- scoperto in c/c per Vs. transitorie esigenze di cassa;
- linea di credito utilizzabile per scoperto di conto ed ogni altra occorrenza bancaria;
- scoperto;
- apertura di credito per anticipo fatture confermate;
- scoperto di c/c e smobilizzo credito;
- scoperto di c/c ;
- sconto di portafoglio;
- apertura di credito;
- apertura di credito e di finanziamento;
- personalfido e apertura di credito;
- credito da utilizzare in c/c in modo rotativo quale anticipo fatture e/o ricevute bancarie;
- castelletto DIE (disponibilità immediata effetti).

La dimostrazione della capacità finanziaria non può essere effettuata, per raggiungere la somma prescritta, frazionata da più istituti di credito in quanto ciò contravverrebbe ai criteri informativi che sottostanno alla dimostrazione della capacità finanziaria.

Allegato 7.3 – D.I.A. (ALLEGATO C – VARIAZIONI)

ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO
Servizio Trasporti, Pianificazione e Mobilità Territoriale
Viale Trento 113/119
63023 FERMO

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ prov. _____ il _____

C.F. _____ Residente in _____

C.A.P. _____ Via _____ n. _____

Tel. _____, in qualità di:

Persona Fisica (titolare dell'impresa individuale):

Amministratore/ legale rappresentante della società:

Con sede legale in _____

Via _____ n. _____

P. IVA _____ iscritta presso la Camera di

Commercio di _____ con il numero _____

tel _____

COMUNICA

Le seguenti variazioni (specificare contrassegnando con una X):

NOMINA DELEGATO

VARIAZIONE DEI LOCALI

VARIAZIONE AMMINISTRATORE

VARIAZIONE ASSETTO SOCIETARIO (**INGRESSO SOCIO** **RECESSO SOCIO**)

ALTRO (specificare)

dell'autoscuola denominata _____

con sede in _____ C.A.P. _____

Via _____ n. _____

titolare/ amministratore _____ nato a _____

il _____ residente in Via _____

con autorizzazione/nulla osta rilasciato da:

Provincia di Fermo con Determina Dirigenziale n _____ il _____

Ministero dei Trasporti con Decreto Ministeriale n _____ il _____

ovvero Dichiarazione di Inizio Attività del _____

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, quanto segue:

- di essere nato/a a _____ il _____ ;
- di essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore conseguito il _____ presso l'istituto _____ ;
- di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale conseguito in data _____ presso _____ ;
- di non aver riportato condanne penali, ovvero: _____ ;
- di non avere carichi pendenti ovvero: _____ ;
- di non essere stato interdetto dai pubblici uffici e di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale così come previsto dall'art.3 della legge 27/12/1956 n° 1423;
- di non essere fallito e di non avere in corso procedure fallimentari;
- di non essere dipendente pubblico o di azienda privata ovvero: _____ ;
- di disporre della capacità finanziaria prevista dal D.M.317/95 art. 2, rilevabile presso _____ ;
- di disporre dell'azienda della quale chiede la variazione di titolarità avendola acquisita in data _____ ;
- di disporre di idonei locali in affitto / di proprietà siti in _____
C.A.P. _____ via _____ n. _____
tel. _____ fax _____
E- Mail _____.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza della responsabilità penale derivante da falsità in atti o dichiarazioni mendaci ivi indicate prevista dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di andare incontro alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 445/2000.

N.B.: Ai fini della validità dell'autocertificazione occorre firmare ogni foglio facente parte della dichiarazione.

Data _____

Firma del Richiedente _____

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30/06/2003, N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI):

I dati personali contenuti nella presente domanda verranno trattati al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di autoscuola. Il trattamento sarà effettuato, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in forma cartacea e con modalità informatizzate. Tali dati sono custoditi su supporti cartacei ed informatici per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati sono trattati ed, in ogni caso, per il tempo strettamente

necessario prescritto dalle leggi vigenti per la conservazione degli atti dell'Amministrazione contenenti i dati stessi. Il trattamento e la custodia dei dati stessi avvengono con modalità tali da garantire la riservatezza e la sicurezza, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal **D.LGS 30/06/2003, N. 196**.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del rilascio dell'atto autorizzatorio. Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Fermo – Viale Trento 113/119 63023 Fermo.

FERMO, LÌ _____ FIRMA PER PRESA VISIONE

Si allegano i documenti elencati nei riquadri relativi all'oggetto dell'istanza:

VARIAZIONE LOCALI:

1. Contratto di affitto o atto di proprietà dei locali;
2. Planimetria in scala 1:50 quotata e firmata da un tecnico abilitato (allegato A);
3. Nulla osta tecnico sanitario o dichiarazione di conformità dei locali a firma di un tecnico abilitato; *
4. Nulla osta tecnico per la staticità, l'agibilità ad uso autoscuola, nonché l'idoneità alla normativa sulla sicurezza antincendio o dichiarazione di conformità dei locali a firma di un tecnico abilitato attestante l'agibilità per autoscuole e per la staticità e l'idoneità sulla sicurezza antincendio; *
5. Attestazione di capacità finanziaria €25.822,85 (allegato B);
6. Fotocopia firmata del documento di identità del titolare/amministratore;
7. Attestazione di adesione ad un Centro d'istruzione (eventuale);
8. Originale della vecchia autorizzazione da consegnare al momento del rilascio della nuova;
9. Elenco Attrezzature per le lezioni di guida (fotocopie libretti e certificati assicurativi);
10. Elenco degli insegnanti e degli istruttori che prestano la propria attività per l'autoscuola, nonché copia dei loro attestati di abilitazione professionale.

*** i requisiti di cui ai punti 3 e 4, sono assolti con la presentazione dell'allegato A.**

VARIAZIONE AMMINISTRATORE O NOMINA DELEGATO:

1. Copia in carta semplice dell'atto costitutivo e dello statuto della Società o variazione della compagine societaria;
2. Verbale assemblea di nomina come amministratore o delegato;
3. Copia firmata di un documento di identità in corso di validità dell'amministratore o delegato e suo attestato di abilitazione professionale;
4. Attestazione di capacità finanziaria €25.822,85 (allegato B);
5. Originale della precedente autorizzazione;
6. Attestazione di adesione ad un Centro d'istruzione (eventuale);
7. Elenco Attrezzature per le lezioni di guida (fotocopie libretti e certificati assicurativi);

8. Elenco degli insegnanti e degli istruttori che prestano la propria attività per l'autoscuola, nonché copia dei loro attestati di abilitazione professionale.

Per qualsiasi casistica:

- attestazione di versamento di **euro 30,00** sul C/C intestato all'Amministrazione Provinciale con causale obbligatoria “ **Spese istruttoria pratica autoscuola**”.

Allegato 7.4 – D.I.A. (ALLEGATO D – accettazione dell’incarico di insegnante di teoria e/o istruttore di guida).

**ALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO
SERVIZIO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE FERROVIARIE**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)**

Il/la sottoscritto/a

Nato/a il

Residente

In

Consapevole delle sanzioni amministrative (decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla scorta della presente dichiarazione) e penali (Capo II del Titolo VII – Libro II del C.P., in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi), di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere maggiorenne;
- di essere cittadino/a italiano/a o di uno dei Paesi della Comunità Europea;
- che nei propri confronti e di tutte le persone con me conviventi non sussistono le cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modifiche ed integrazioni;
- di non aver riportato condanne per delitti anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall’art. 444 del Codice di Procedura Penali e non essere sottoposto a procedimenti penali;
- di essere in possesso del certificato di idoneità all’abilitazione di insegnante e/o istruttore di scuola guida n. conseguito presso in data
- **di accettare l’incarico** di insegnante e/o istruttore di scuola guida presso l’autoscuola con sede nel comune di
- di non prestare identico incarico presso altre autoscuole, ovvero
- di svolgere tale incarico seconda la normativa vigente.

Allega:

- copia fronte/retro di un valido documento di riconoscimento e della patente
- copia dell’attestato di idoneità per l’esercizio di insegnante e/o istruttore di scuola guida

Qualora tale personale da adibire ad insegnante e/o istruttore sia anche dipendente di enti o uffici pubblici o privati occorre allegare il nulla osta del datore di lavoro, con dichiarazione dello stesso relativa alla dichiarazione di incompatibilità fra l’attività lavorativa primaria e le mansioni che andranno a svolgersi presso le autoscuole.

....., lì

Firma